



PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AGGIORNAMENTO DEL PIANO OPERATIVO 2015 E REVISIONE STRAORDINARIA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 19.08.2016 N. 175

RELAZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2015) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Riccione, con atto sindacale n. 41 del 31.03.2015, approvava il "Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

Entro il 30.09.2017 ogni amministrazione pubblica ha l'obbligo di adottare una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23.09.2016 da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei Conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tale provvedimento ricognitivo – da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017 della Corte dei Conti – costituisce aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- **l'ambito di applicazione** della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- **l'individuazione dei tipi di società** e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- **il rafforzamento degli oneri motivazionali** e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- **la razionalizzazione delle disposizioni** in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- **l'introduzione di requisiti specifici** per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- **definizione di specifiche** disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia **di crisi d'impresa** e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il **riordino della disciplina degli affidamenti diretti** di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- **l'introduzione di disposizioni specifiche** in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia **di quotazione delle società a controllo** pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la **razionalizzazione delle disposizioni vigenti** in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli **obblighi di pubblicità, trasparenza e** diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la **razionalizzazione delle disposizioni finanziarie** vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di **una ricognizione periodica** delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la **revisione straordinaria delle partecipazioni** detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Piano Operativo e revisione straordinaria

Preambolo

Alla data di entrata in vigore del Testo Unico (23.09.2016), il Comune di Riccione risulta avere partecipazioni dirette, nelle seguenti società:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

SOCIETA'	QUOTA %	Decisione Piano Razionaliz.ne 2015	Note
GEAT SPA	98,11	Mantenimento con azione di contenimento dei costi	
NEW PALARICCIONE SRL	78,84	Dismissione	Procedura di alienazione da concludersi entro il 31.12.2017
ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI SPA	3,14	Mantenimento	
SIS SPA	45,64	Mantenimento con azione di contenimento dei costi	

AMIR SPA	0,52989	Dismissione	Dichiarazione di recesso del 22.03.2016 con richiesta di avvio procedure di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-quater del Cod.Civ.
START ROMAGNA SPA	0,62223	Mantenimento	
ITINERA SRL CONSORTILE	8,40	Dismissione	Società in liquidazione dal 01.01.2016 – Atto Notaio Solaro Rep. N. 2121/1558 del 18.12.2015
FARMACIE COMUNALI DI RICCIONE SPA	17,96842	Dismissione	
UNI.RIMINI SPA	1,10	Dismissione	Atto CC n. 4/Verb del 29.02.2016 "UNI.RIMINI S.p.a. società consortile per l'università nel riminese – Dismiss. partecipaz. VERBALE DI RINVIO
APEA RAIBANO SRL	24,00	Dismissione	Dichiaraz di recesso PEC n. 8159 del 24.02.2016 – Verbale assemblea del 14.12.2016 di messa in liquidazione da recepire mediante adozione di apposito atto consigliare ovvero recepimento recesso avanti al notaio prima della messa in liquidazione. Con successivo verbale di assemblea in data 10.08.2017 sono stati stimati i tempi necessari per la conclusione dell'iter: "a) entro metà novembre assemblea dinanzi al notaio per la messa in liquidazione della società; b) entro il 31 dicembre 2017 chiusura della società."
AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI SRL	8,33	Dismissione	Determinazione n. 350 del 26.04.2016 di cessione Aspes spa della quota di capitale sociale detenuta. Procedura in corso.

LEPIDA SPA	0,0016	Mantenimento	
<p style="text-align: center;"> AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI – A.M. SRL CONSORTILE (dal 01.06.2015) Già Agenzia Mobilità Provincia di Rimini – A.M. </p>	5,365	Razionalizzazione	<p> Progetto di costituzione dell'Agenzia Unica Romagnola di cui all'atto CC n. 1 del 29.01.2015 ad oggetto: "Trasformazione del Consorzio "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M." in "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. Srl Consortile" e successiva aggregazione delle tre esistenti Agenzie Mobilità Romagnole in un'unica "Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. Srl consortile" previa scissione parziale proporzionale dei rami d'azienda afferenti il Servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL)." Con atto notarile del 16.01.2017 Rep. n. 30144/19848 Notaio Maltoni in Forlì a decorrere dal 01.03.2017 la ragione sociale di Agenzia Mobilità provincia di Rimini - A.M. Srl consortile è variata in Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. Consortile con contestuale modifica dell'oggetto sociale per effetto della cessione del ramo d'azienda relativo alla gestione del Trasporto Pubblico Locale in favore di Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.r.l. consortile che dal 01.03.2017 svolge tale servizio per il bacino romagnolo. </p>

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Si elencano nel proseguo le partecipazioni indirette a suo tempo indicate nel Piano Operativo di cui all'art. 1 comma 612 della Legge n. 190/2014:

N.	Quota partecipaz. diretta	Partecipata diretta	Partecipata indiretta	Quota di partecipaz. indiretta
1	4,56%	Aeradria S.p.a.	Convention Bureau della Riviera	8,5%
			A.I.R. S.r.l.	51%
2	0,52989%	Amir S.p.a.	Romagna Acque Soc. delle Fonti S.p.a.	0,994%
3	98,11	Geat S.p.a.	Aeradria S.p.a.	0,13%
			Hera S.p.a.	0,18%
4	3,14%	Romagna Acque Soc. delle Fonti S.p.a.	Plurima S.p.a	32,28%
5	45,64%	S.I.S. S.p.a.	S.I. Sole S.r.l.	100%
			Romagna Acque Soc. delle Fonti S.p.a.	0,800094%
6	0,62223%	Start Romagna Spa	Team Soc. Cons. a r.l.	74,16%
			Mete Spa	58,14%
			A.T.G. Spa	80%

Per tali situazioni l'Ente non ha ritenuto necessario procedere alla loro valutazione trattandosi di "micropartecipazioni", ed in quanto tali, non sufficienti ad incidere efficacemente su eventuali decisioni in ordine alla loro dismissione.

Posto che la situazione alla data del 23.06.2016 è rimasta invariata (ad eccezione della partecipazione indiretta in S.I. Sole S.r.l., detenuta per il tramite della partecipata S.I.S. Spa - già in liquidazione volontaria giusto verbale di assemblea Notaio Bosi di Rimini Rep. N. 68320/14353 del 30.11.2016) si è ritenuto includere nel Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art 24 del TUSP esclusivamente quelle detenute dal Comune di Riccione per il tramite di società nelle quali è presente una situazione cd. di "controllo":

Art. 2 del D.Lgs. 175/2016 lett. m <<"società a controllo pubblico": le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b); >>

– lett. b) "controllo": la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;>>.

Nel merito si ribadisce infatti che trattasi di "micro partecipazioni" assimilabili alle cd. "partecipazioni polvere" (Corte dei Conti – Sez. regionale di controllo Piemonte 25/2016SRCPIE/VSG del 15.03.2015).

* * * * *

Oggi, alla luce del nuovo Testo Unico delle società partecipate è necessario effettuare, sulla base del Piano Operativo già adottato con atto sindacale n. 41/2015 ed inviato alla Corte dei Conti, un'ulteriore ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni alla data di entrata in vigore del Decreto confermando o meno gli indirizzi già espressi.

Le condizioni attuali per il mantenimento delle partecipazioni sono:

1. **Vincolo di scopo istituzionale** previsto dall'art. 4: le amministrazioni pubbliche **non possono**, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali. Ciò posto, il comma 2, prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni solo per le seguenti attività:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. **Oneri di motivazione analitica**

La norma prevede che le deliberazioni inerenti la costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche mista, ovvero l'acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni in società già costituite, **deve essere motivata sia rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali ed alle attività ammesse (art. 4) sia rispetto alle ragioni e finalità che giustificano la scelta. La motivazione deve essere fornita anche rispetto alla convenienza economica ed alla possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato**, anche rispetto agli aiuti di Stato. Tali deliberazioni sono sottoposte a forme di consultazione pubblica, ed inviate alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed all'Antitrust che può esercitare i propri poteri di legge.
3. **Insussistenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2**, ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Va trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e comunicato attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014.

Nel caso in cui l'atto ricognitivo non fosse adottato ovvero non si procedesse con l'alienazione delle partecipazioni sociali entro i termini previsti (30.09.2017 approvazione Piano revisione straordinario; 30.09.2018 alienazioni delle partecipazioni sociali) il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del codice civile.

Le informazioni così acquisite sono rese disponibili anche alla struttura del Ministero delle Finanze (MEF) competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016.

INQUADRAMENTO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

1) Società di produzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co.2, lett. d).

GEAT Spa

2) Società che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co.2, lett. a)

NEW PALARICCIONE SRL

ITINERA SRL CONSORTILE IN LIQUIDAZIONE

FARMACIE COMUNALI DI RICCIONE SPA

UNI.RIMINI SPA

APEA RAIBANO SRL

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI SRL

3) Società che produce un servizio di interesse generale (art.4, co. 2, lett. a)

ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI SPA

S.I.S. SPA

AMIR SPA

LEPIDA SPA

AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI – A.M. SRL CONSORTILE

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Contenimento dei costi:

Omissis

Cessione/Alienazione quote:

New Palariccione Spa

Con provvedimento n. 22 del 15/04/2010 l'organo consiliare di questo Ente – nell'ambito della ricognizione delle partecipazioni societarie di cui all'art. 3 co 27 Legge n. 244/2007 -deliberava il mantenimento della partecipazione detenuta nella società Palariccione Spa, in quanto "l'oggetto sociale della stessa troverebbe cittadinanza nella generale politica di moltiplicazione delle attività congressuali e turistiche, finalizzata al potenziamento delle presenze complessive nelle strutture ricettive, così da promuovere lo sviluppo economico della città e quindi realizzare un fine sociale per la collettività rappresentata"). Con successivo provvedimento n. 24 del 26/04/2012 lo stesso organo consiliare deliberava la scissione parziale non proporzionale della società Palariccione Spa mediante assegnazione del ramo d'azienda afferente la gestione dell'attività congressuale alla società di nuova costituzione New Palariccione S.r.l. L'operazione infradescritta – in virtù della quale la società beneficiaria gestisce il servizio per effetto della successione a titolo universale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società scissa – se non pare idonea a modificare le motivazioni sopra riportate per il mantenimento della partecipazione, non pare però neppure idonea a legittimare una gestione nata con il peccato originale del mancato esperimento della gara a cd. doppio oggetto per la scelta del socio privato e l'attribuzione a questo di specifici compiti operativi. Né si può trascurare al riguardo la costante evoluzione giurisprudenziale in tema di utilizzo di risorse pubbliche attraverso moduli privatistici. Vedi da ultimo: • la deliberazione n. 96/2014 della Corte dei Conti sez.reg. Emilia Romagna, secondo cui "la limitata facoltà di ricorso agli strumenti societari da parte degli Enti territoriali - in quanto principio immanente della codificazione europea (art. 106 TFUE) più volte ribadita ed articolata dal Consiglio di Stato - impone che il collegamento di questi con le finalità istituzionali dei medesimi sia rigorosamente inteso non come mera compatibilità, ma come stretta funzionalità"; • la deliberazione n. 903/2012 della Corte dei Conti sez.reg. Veneto, secondo cui "le scelte politiche volte a porre a carico delle società partecipate dagli enti pubblici, e dunque indirettamente a carico di questi ultimi, i costi di attività e servizi che si prefiggono genericamente il perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale a vantaggio della collettività non possono prescindere da una seria indagine sui costi e ricavi del servizio esternalizzato, oltre che sulla stessa pertinenza dell'oggetto sociale alle finalità dell'Amministrazione".

Questo Ente intende dismettere la Soc. New Palariccione Spa mediante procedura di alienazione da concludersi entro il 31.12.2018.

Amir Spa

Si ribadiscono le ragioni già assunte con provvedimento n. 22 del 15/04/2010 con il quale l'organo consiliare di questo Ente – nell'ambito della ricognizione delle partecipazioni societarie di cui all'art. 3 co 27 Legge n. 244/2007 -deliberava la dismissione della quota azionaria detenuta in AMIR Spa, in quanto "pur trattandosi di società degli assets, incaricata della gestione di servizi di interesse generale, il Comune di Riccione detiene già partecipazioni in società titolari dei medesimi assets" ovvero progetto di incorporazione in Romagna Acque di tutti gli assets del ciclo idrico della Romagna iscritti nel patrimonio delle società patrimoniali.

Dichiarazione di recesso del 22.03.2016 con richiesta di avvio procedure di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-quater del Cod.Civ.

Atteso che ad oggi non si è perfezionata la liquidazione richiesta, questo Ente procederà a sollecitare Amir Spa a provvedere. Il termine ultimo stimato per la liquidazione è il 30.09.2018.

Farmacie Comunali di Riccione Spa

Si conferma la necessità di portare a termine l'operazione di privatizzazione già avviata con atto consigliere n. 19/2002 tenuto conto che il servizio farmaceutico non appartiene né all'ambito dei servizi di interesse economico generale definiti dall'ordinamento comunitario né a quello dei servizi pubblici locali definiti dall'ordinamento nazionale.

E' in corso di predisposizione la valutazione della quota di capitale sociale detenuta dall'Ente in Farmacie Comunali di Riccione S.p.a. da parte di un esperto incaricato giusta determinazione dirigenziale n. 449 del 06.05.2016.

La procedura di privatizzazione avverrà mediante la procedura di collocamento sul mercato da perfezionarsi entro il 31.12.2018

Uni.Rimini Spa

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente. Manca requisito "stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente" di cui all'art. 4 comma 1 del D.lgs. 175/2016.

Atto CC n. 4/Verb. Del 29.02.2016 "UNI.RIMINI S.p.a. società consortile per l'università nel riminese – dismissione partecipazione VERBALE DI RINVIO"

L'alienazione delle quote mediante procedura ad evidenza pubblica dovrà perfezionarsi entro il 30.09.2018.

Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. Consortile

In data 09.11.2015 con dichiarazione prot. 47328, il Comune di Riccione formalizzava il proprio recesso dalla costituenda P.M.R. Srl Consortile, per la quota di € 581.764, 72 corrispondente al valore attribuito al Comune di Riccione nella costituenda società, nata dalla scissione di Agenzia Mobilità Provincia di Rimini in A.M. Srl Consortile e in P.M.R. Srl Consortile, quest'ultima destinata a svolgere la gestione proprietaria dei beni strumentali al servizio di trasporto pubblico locale.

Start Romagna Spa

L'Amministrazione intende dismettere la partecipazione societaria entro la fine del 2018, in quanto le finalità della Società non soddisfano i requisiti di cui all'art. 4, commi 1 T.U.S.P., e quindi non si ravvisa la necessità del loro mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Liquidazione

Itinera Srl consortile in liquidazione

Con verbale di assemblea del 14.12.2016 veniva deliberata la messa in liquidazione e la verifica dell'iscrivibilità al Registro Imprese del recesso del Comune di Riccione ovvero procedere al recesso avanti al notaio prima della messa in liquidazione. Con successivo verbale di assemblea in data 10.08.2017 sono stati stimati i tempi necessari per la conclusione dell'iter: "a) entro metà novembre assemblea dinanzi al notaio per la messa in liquidazione della società; b) entro il 31 dicembre 2017 chiusura della società."

Società in liquidazione dal 01.01.2016 – Atto Notaio Solaro Rep. N. 2121/1558 del 18.12.2015

Apea Raibano Srl

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente. Manca requisito "stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente di cui all'art. 4 comma 1 del D.lgs. 175/2016.

Dichiarazione di recesso PEC n. 8159 del 24.02.2016 – Verbale assemblea del 14.12.2016 di messa in liquidazione da recepire mediante adozione di apposito atto consigliere ovvero recepimento recesso avanti al notaio prima della messa in liquidazione.

Fusione/Incorporazione

Agenzia Mobilità Provincia di Rimini – A.M. Srl consortile

Progetto di costituzione dell'Agenzia Unica Romagnola di cui all'atto CC n. 1 del 29.01.2015 ad oggetto: "Trasformazione del Consorzio "Agenzia Mobilita' Provincia di Rimini - A.M." in "Agenzia Mobilita' Provincia di Rimini - A.M. Srl Consortile" e successiva aggregazione delle tre esistenti Agenzie Mobilità Romagnole in un'unica "Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. Srl consortile" previa scissione parziale proporzionale dei rami d'azienda afferenti il Servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL)."

Con atto notarile del 16.01.2017 Rep. n. 30144/19848 Notaio Maltoni in Forlì a decorrere dal 01.03.2017 la ragione sociale di Agenzia Mobilità provincia di Rimini - A.M. Srl consortile è variata in Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. Consortile con contestuale modifica dell'oggetto sociale per effetto della cessione del ramo d'azienda relativo alla gestione del Trasporto Pubblico Locale in favore di Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.r.l. consortile che dal 01.03.2017 svolge tale servizio per il bacino romagnolo. Romagna Acque – Società delle Fonti spa

SIS spa

E' stata sottoposta alla valutazione dell'assemblea di Romagna Acque Spa, in adesione agli orientamenti assunti da altri Enti, la proposta di incorporazione in quest'ultima di tutti gli assets del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore del servizio. In ragione della particolare complessità del progetto (fusione per incorporazione nel caso di SIS spa e AMIR Srl operanti nel territorio della provincia di Rimini; cessione dei rispettivi rami aziendali nel caso di Unica Reti Spa e Ravenna Holding Spa, operanti nel territorio delle province di Forlì-Cesena e Ravenna) l'assemblea di Romagna Acque Spa ne ha deliberato la suddivisione in più fasi, cronologicamente e logicamente articolate, con il coinvolgimento tanto dei rappresentanti di tutte le società degli assets interessate dall'operazione, quanto dell'ente regolatore del servizio idrico ATERSIR. La prima fase delle attività svolte dal Gruppo di lavoro tecnico (ovvero attività ricognitiva dei beni coinvolti, regimi contrattuali che attualmente ne regolano l'utilizzo da parte del gestore del Servizio idrico integrato, valori riconosciuti in tariffa per tali beni) si sono concluse nella prima metà del 2016. Attualmente si sta analizzando la fattibilità del progetto per individuare una proposta di integrazione-accorpamento attraverso un cd. "veicolo di regolazione" che consenta il riconoscimento in tariffa di canoni rideterminati rispetto alla situazione vigente.

Agenzia per l'innovazione nell'amministrazione nei servizi pubblici locali Srl

Con Determinazione n. 350 del 26.04.2016 è stata disposta, in esecuzione al Piano Operativo di cui all'atto Sindacale n. 41 del 31.03.2015 la cessione in favore di Aspes spa della quota di capitale sociale detenuta dal Comune di Riccione in Agenzia per l'Innovazione Srl –

In data 14/08/2017 è stato acquisito al protocollo dell'ente al n. 43401/2017 il progetto di fusione per incorporazione di Agenzia per l'Innovazione dell'Amministrazione e nei servizi pubblici locali Srl in ASPES Spa. Tale progetto sarà sottoposto alla valutazione dell'organo consiliare.